

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 142/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2013

**che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i dati relativi all'organismo competente al rilascio in Nuova Zelanda dei certificati di esportazione dei prodotti lattiero — caseari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero — caseari e l'apertura di contingenti tariffari<sup>(2)</sup> elenca nel suo allegato XII gli organismi emittenti certificati «IMA 1» (inward-monitoring arrangement).
- (2) La Nuova Zelanda ha comunicato alla Commissione un cambiamento, a decorrere dal 1° marzo 2013, del nome

e dell'ubicazione dell'organismo emittente di cui all'allegato. In considerazione di ciò, è necessario aggiornare i dati relativi all'organismo emittente della Nuova Zelanda elencati nell'allegato XII di detto regolamento.

- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai certificati IMA 1 rilasciati a decorrere dal 1° marzo 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013


*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.



## ALLEGATO

Nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001, la voce «Nuova Zelanda» è sostituita da quanto segue:

«Nuova Zelanda	ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 ex 0405 10 30 ex 0406 90 01 ex 0406 90 21	Burro Burro Burro Formaggi destinati alla trasformazione Cheddar	Ministero per le industrie primarie	Pastoral House 25 The Terrace PO Box 2526 Wellington 6140 Tel. +64 4 894 0100 Fax + 64 4 894 0720 www.mpi.govt.nz.
----------------	---	--	-------------------------------------	--

